

REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI D'ABRUZZO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO E PER LA PUBBLICIZZAZIONE EVENTI

Premessa

La concessione del patrocinio gratuito si ispira coerentemente alla rappresentazione della professione e al senso di appartenenza alla comunità professionale secondo il dettato deontologico e della Legge 56/89. Il sito istituzionale e i social di cui l'Ordine dispone permettono di raggiungere sia i colleghi che i cittadini in un'ottica di promozione della cultura psicologica e non solo di mero amplificatore degli eventi patrocinati. In conseguenza il fine ultimo sia del patrocinio che dell'utilizzo del sito istituzionale deve essere sempre il passaggio dal particolare al collettivo e alla condivisione del singolo evento con l'intera comunità regionale di colleghi e di cittadini utenti.

Art.1 – Criteri

- a. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni, iniziative ed eventi (d'ora innanzi eventi) senza finalità di lucro e di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quegli eventi di cui vuole in particolare incentivare, con la concessione del patrocinio, la continuità per il carattere qualificante della professione e stimolo all'occupazione.
- b. Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio dell'Ordine. Il soggetto organizzatore deve inoltrare istanza al Presidente del Consiglio dell'Ordine, di norma, ***almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento*** specificando nella stessa quanto al successivo Art. 2 punto b) e allegando quanto richiesto al successivo Art. 2 punto c) del presente regolamento. Nella richiesta deve essere dichiarato che l'evento per cui si richiede il patrocinio viene realizzata senza scopi di lucro. Il patrocinio ottenuto dal Consiglio dell'Ordine deve essere reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell'evento avendo particolare attenzione a rendere visibile il logo dell'Ordine.

- c. La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.
- d. Le Istituzioni Universitarie possono richiedere il patrocinio, sempre nel rispetto del presente regolamento e purché si impegnino alla realizzazione di un (1) evento formativo, entro un anno dall'evento patrocinato, su un tema condiviso con il Consiglio dell'Ordine della regione Abruzzo e che dia rilievo a tematiche in cui si evidenzia la funzione pubblica e sociale della Professione di psicologo che concorre alla valorizzazione e tutela della salute psichica del singolo e della comunità.
- e. Contestualmente all'istanza di concessione del patrocinio può essere richiesto la pubblicizzazione dell'evento sul sito dell'Ordine e sui social di cui l'Ordine stesso dispone. In tal caso è d'obbligo inviare i materiali che formano oggetto dell'evento affinché, inseriti sul sito istituzionale, possano essere patrimonio di tutti gli iscritti all'Ordine. Si esclude ogni forma di pubblicizzazione dell'evento se non patrocinato gratuitamente dall'Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo

Art. 2 – Procedure

- a. Il patrocinio deve essere richiesto *almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento* con istanza *indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine* e sul *modulo dedicato* (Modulo 1) allegato al presente regolamento e dello stesso parte integrante.
- b. Sull'istanza vanno necessariamente dichiarati:
 - breve descrizione del programma che si intende svolgere
 - gli obiettivi
 - i destinatari
 - qualifiche dei relatori
 - le modalità attuative
 - luogo e periodo di svolgimento
 - elenco altri Enti co - organizzatori/patrocinatori
 - l'indicazione circa la gratuità dell'evento oppure che la quota di iscrizione sia ad esclusiva copertura dei costi di organizzazione
 - Quant'altro ritenuto utile ai fini di una più compiuta valutazione della rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'evento.

- c. Nell'istanza va obbligatoriamente autocertificato che il soggetto organizzatore si impegna a non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti e agli specializzanti in materie psicologiche.
- d. All'istanza va obbligatoriamente allegato (Modulo 2) la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000) attestante l'assenza del conflitto di interesse
- e. Il Consiglio, nel conferire il patrocinio di cui all'articolo precedente valuta quanto dichiarato e allegato e qualora la richiesta di patrocinio non risponde ai requisiti ed alla documentazione prevista dal presente regolamento la stessa non viene presa in considerazione. Il Consiglio può inoltre richiedere, a propria discrezione, la seguente documentazione:
- programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, specificando il progetto complessivo in cui l'iniziativa si inserisce ai fini della qualificazione e promozione della professione.
 - copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto organizzatore.
- f. Qualora venga richiesto anche la pubblicizzazione dell'evento sul sito istituzionale dell'Ordine e sui social di cui l'Ordine stesso dispone è necessario:
- produrre istanza (Modulo 3) all'atto stesso della richiesta di patrocinio così come al punto a) del presente articolo
 - allegare un **abstract** descrittivo di minimo 300 caratteri e max 1000
 - inviare il programma definitivo in PDF o WORD 15 giorni prima dell'evento
 - inviare la locandina in formato immagine (JPG, PNG, TIFF) sempre 15 giorni prima dell'evento
 - Dichiarazione di impegno ad inviare i materiali che hanno formato l'oggetto dell'evento stesso entro e non oltre 15 giorni dalla fine dell'evento.

3. Norma di tutela deontologica

Il soggetto organizzatore, al fine di ottenere la concessione del patrocinio, produrrà una autocertificazione in cui dichiara di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti la professione psicologica a soggetti non abilitati

all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti e agli specializzanti in materie psicologiche

4. Deroga alla concessione dei patrocini

Il Presidente relativamente alla deroga prevista dall'art. 13 della Legge 56/89, entro 10 giorni dalla data di arrivo della istanza, valutata la stessa e la relativa documentazione allegata così come all'Art. 2 del presente regolamento, è autorizzato al rilascio della formale concessione di patrocinio, da ratificare nella prima seduta utile del Consiglio.

La Segretaria
Dott.ssa Alessandra Ida Cottone

Il Presidente
Dott. Tancredi Di Iullo